

CONFEDERAZIONE AEPI

PROPOSTE DI EMENDAMENTO E OSSERVAZIONI

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

INDICE

Pag.

2. Premessa e Coerenza delle Proposte
2. Art. 4 (Modifiche alla tassazione dei rinnovi contrattuali e dei premi di produttività)
3. Proposta di Welfare Aziendale (Modifiche Art. 51 TUIR)
4. Art. 5 (Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto)
5. Art. 7 (Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)
5. Art. 10 (Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille)
5. Art. 13 (Disposizioni in materia di criptovalute)
5. Art. 14 (Assegnazione agevolata di beni ai soci)
5. Art. 16 (Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)
6. Art. 18 (Modifiche alla disciplina dei dividendi)
6. Art. 23 (Definizione agevolata dei carichi e Ravvedimento lungo)
6. Art. 26 (Misure di contrasto alle indebite compensazioni)
7. Art. 32 (Norme di razionalizzazione del reddito d'impresa: Autoveicoli e Ammortamento)
8. Art. 40 (Integrazione e Stabilizzazione del Fondo Sociale e Istituzione Fondo Nazionale Formazione Riorganizzazioni)
9. Misure Generali (Crescita e LEP)
9. Ulteriori Proposte (Equo Compenso, Malattia L. 4/13, Sport, Semplificazione)
10. Allegato Proposta Welfare AEPI

Il presente documento raccoglie le osservazioni e le proposte di emendamento della Confederazione AEPI in merito al Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. n. 1689). Le proposte rispondono a esigenze concrete, urgenti e strategiche del sistema produttivo italiano, in particolare delle piccole e medie imprese che rappresentano oltre il 99% del tessuto imprenditoriale nazionale.

Gli emendamenti formali e le proposte aggiuntive sono tra loro complementari e rispondono a una visione organica:

1. **Garantire certezza del diritto e semplificazione amministrativa** per i datori di lavoro nell'applicazione delle agevolazioni fiscali (Art. 4).
2. **Preservare la liquidità delle PMI** e l'efficacia degli strumenti di politica industriale (Transizione 4.0, 5.0, ZES, R&S), evitando blocchi agli investimenti in innovazione e digitalizzazione (Art. 26).
3. **Investire sul capitale umano** attraverso la formazione obbligatoria durante le riorganizzazioni, trasformando le crisi in opportunità di riqualificazione e rafforzando la competitività di lungo periodo (Art. 40).
4. **Sostenere il potere d'acquisto** e le economie locali attraverso il rafforzamento del welfare aziendale e l'incentivo al Made in Italy (Art. 51 TUIR).

Questi emendamenti contribuiscono ad obiettivi strategici nazionali ed europei, come l'attuazione del PNRR, il contrasto alla crisi demografica, la coesione sociale e la sostenibilità fiscale.

2. Art. 4 (Modifiche alla tassazione dei rinnovi contrattuali e dei premi di produttività)

I. PREMESSA E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA L'articolo 4 del Disegno di Legge di Bilancio 2026 disciplina la tassazione agevolata degli incrementi retributivi (imposta sostitutiva del 5%) per il personale dipendente, pubblico e privato, al fine di favorire l'adeguamento salariale e rafforzare il legame tra produttività e salario.

Criticità identificata: Al comma 1, ultimo periodo, viene stabilito che l'imposta sostitutiva del 5% si applica «con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro».

Il testo non specifica se in tale soglia debbano essere inclusi o esclusi i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, né l'anno di riferimento di tale reddito.

Coerenza sistematica: È indispensabile specificare che, ai fini del calcolo della soglia di 28.000 euro, si prenda a base il **reddito dell'anno precedente (2025)**, escludendo i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Questa estensione del principio già applicato nel comma 5 dello stesso articolo 4 è necessaria per garantire uniformità interpretativa, certezza del diritto e semplificazione amministrativa.

IV. TESTO RISULTANTE DOPO LA MODIFICA

Art. 4, comma 1 (testo modificato): «*Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro nell'anno 2025, con esclusione dei premi di risultato e le somme*

erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.»

V. RELAZIONE TECNICA

La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta di una precisazione tecnica volta a chiarire l'ambito applicativo di una norma già prevista, senza modificare la platea dei beneficiari né l'entità del beneficio fiscale. Gli effetti positivi includono: certezza del diritto, semplificazione amministrativa, coerenza sistematica e riduzione del contenzioso interpretativo.

II. TESTO VIGENTE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1 (da DDL Bilancio 2026)

«Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro.»

III. MODIFICA PROPOSTA

All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo le parole «di importo non superiore a 28.000 euro», aggiungere le seguenti: *«nell'anno 2025, con esclusione dei premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208».*

3. Proposta di Welfare Aziendale (Modifiche Art. 51 TUIR)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA L'emendamento si inserisce nel quadro evolutivo del welfare aziendale che ha registrato una crescita straordinaria, in particolare nelle piccole e medie imprese (PMI), trainata dalla riforma della Legge di Stabilità 2016 e dalle successive modifiche legislative.

L'obiettivo è rafforzare l'efficacia del welfare aziendale introducendo tre innovazioni fondamentali: innalzamento delle soglie, vincolo di territorialità e incentivo al Made in Italy.

L'innalzamento delle soglie di defiscalizzazione risponde all'esigenza di sostenere il potere d'acquisto eroso dall'inflazione, e di incentivare l'adozione del welfare anche nelle micro imprese (sotto i 10 dipendenti) che presentano tassi di adozione inferiori.

Il principio di territorialità (prossimità geografica) mira a sviluppare le economie locali, promuovere il welfare territoriale e ridurre l'impatto ambientale. L'incentivo al Made in Italy valorizza i prodotti italiani e le filiere produttive nazionali, sostenendo l'occupazione.

ARTICOLO NORMATIVO

Art. XX - Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di fringe benefit territoriali e Made in Italy

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole "euro 258,23" sono aggiunte le seguenti: ", fatte salve le maggiorazioni previste dal comma 3-ter";

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: *"3-ter. Per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, in deroga a quanto previsto dal comma 3, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a:*

a) **euro 1.500** per tutti i lavoratori dipendenti; b) **euro 3.000** per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Ai fini dell'applicazione delle predette soglie di esenzione si considerano fiscalmente a carico: ② i figli di età non superiore a ventiquattro anni che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a euro 4.000; ② i figli di età superiore a ventiquattro anni che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

3-quater. In aggiunta alle soglie previste dal comma 3-ter, per i medesimi periodi d'imposta, non concorre a formare il reddito un **ulteriore importo massimo di euro 1.000** per tutti i lavoratori dipendenti, a condizione che i beni ceduti e i servizi prestati:

a) siano frutti o utilizzati esclusivamente nel territorio del comune di residenza del lavoratore dipendente o del comune in cui ha sede il datore di lavoro, ovvero nei comuni limitrofi compresi in un raggio di 30 chilometri; oppure b) consistano in prodotti o servizi certificati *Made in Italy* ai sensi del comma 3-quinquies. Il beneficio di cui alla lettera a) può essere riconosciuto cumulativamente con quello di cui alla lettera b) qualora ricorrono congiuntamente entrambe le condizioni, per un **importo complessivo massimo aggiuntivo di euro 2.000**.

3-quinquies. (Definizione di *Made in Italy*)

3-sexies. (Decreto attuativo del MEF entro 60 giorni per definire criteri di territorialità e certificazione)

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-sexies si applicano anche alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (idrico, elettrica, gas), nonché alle somme destinate al pagamento dell'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, purché riferite a immobili ubicati nel comune di residenza del lavoratore o nei comuni limitrofi di cui al comma 3-quater.

3-novies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le maggiorazioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quater non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini contributivi nei limiti degli importi ivi stabiliti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in **euro 800 milioni per l'anno 2026, euro 1.200 milioni per l'anno 2027 ed euro 1.200 milioni per l'anno 2028**, si provvede:

a) quanto a € 400 milioni (2026) e € 600 milioni (2027/2028), mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; b) quanto a **euro 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028**, mediante le maggiori entrate derivanti dal **contrasto all'evasione fiscale** e dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

RELAZIONE TECNICA (Sintesi quantitativa) La stima del minor gettito annuale a regime (2027-2028) è di circa **€ 2.308 milioni** per IRPEF e **€ 2.722 milioni** per minor gettito contributivo. Tuttavia, si prevedono effetti compensativi totali di **€ 1.642 milioni** (derivanti da maggior gettito IVA, IRES e riduzione spesa welfare pubblico), portando un saldo netto stimato a **-€ 1.200 milioni annui a regime**. (In allegato Relazione Tecnica - Quantificazione Finanziaria).

Art. 5 (Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: **«euro 10»**.

Osservazione: AEPI ritiene che sia un bene aver previsto l'aumento dei buoni pasto da € 8 a € 10

. L'innalzamento dell'importo dei buoni pasto rimane in esenzione di imposta, pertanto, non vi sarebbe nessuna diminuzione dell'imponibile fiscale per il lavoratore. Si rileva al massimo un minor gettito in capo

alle imprese che potendo dedurre questo maggior costo dal risultato d'esercizio vedrebbero una diminuzione delle relative imposte.

Art. 7 (Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

Criticità e Proposta: L'entrata in vigore della norma, senza un periodo congruo per le relative disdette contrattuali, potrebbe comportare il pagamento di penali in fase di disdetta dai relativi servizi legati ai portali di riferimento per detta materia, creando anche un eventuale disservizio all'utenza.

Si suggeriscono **almeno 6 mesi di sospensione dall'entrata in vigore, differita, della norma**.

Si chiede di normare in maniera omogenea l'intera materia delle locazioni degli immobili, anche non brevi, ivi comprese le locazioni commerciali, all'interno della stessa norma della **"cedolare secca"** per una semplificazione nel trattamento dello stesso immobile.

Questo per avere una semplificazione amministrativa e un eventuale minor contenzioso. L'agevolazione della cedolare secca potrebbe anche riguardare le sole persone fisiche non in regime di impresa.

Art. 10 (Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille)

AEPI valuta positivamente l'innalzamento del fondo destinato al 5 per mille.

Sarebbe auspicabile il **ripristino reale nella misura del 5 per mille**, salvo altrimenti chiamarlo direttamente 4 per mille.

Vista la frammentarietà dei contributi erogati, si consiglia di **fissare una soglia minima** da raggiungere per aver diritto al pagamento dei rispettivi contributi o in alternativa un **numero minimo di sottoscrizioni** da parte dei contribuenti. Questo per evitare piccolissimi importi che non possono certamente essere oggetto di un investimento in attività da parte degli aventi diritto.

Art. 13 (Disposizioni in materia di criptovalute)

Proposta di Emendamento: All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: *a) al comma 24, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo quanto previsto dalla lettera c-sexies), le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività... le disposizioni le presenti articolo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, quando la cripto-attività oggetto dell'operazione è stata detenuta, ininterrottamente, dal soggetto che realizza l'operazione per un periodo superiore a dodici mesi antecedenti alla data dell'operazione. A tal fine, la data di acquisto si intende quella risultante da documentazione idonea o, in mancanza, da ogni elemento probatorio ritenuto valido dall'Amministrazione finanziaria. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro...»*

Motivazione: L'intervento mira a favorire la stabilità dei mercati digitali e a premiare politiche di investimento di lungo periodo, pur tutelando il gettito con limiti e misure di controllo.

Art. 14 (Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci)

Si chiede di **lasciare a regime** tale disposizione senza ricorrere periodicamente a riaperture sistematiche.

Ciò permetterebbe una pianificazione fiscale.

Art. 16 (Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)

Si chiede di **lasciare a regime** tale disposizione senza ricorrere periodicamente a riaperture sistematiche.

Art. 18 (Modifiche alla disciplina dei dividendi)

AEPI osserva che con l'introduzione di una soglia del **10%** per la tassazione integrale dei dividendi si introduce una **distorsione** in fase di determinazione delle imposte dovute per i soggetti che detenessero partecipazioni inferiori a detta soglia.

Si richiede un **periodo di proroga**, per dare il tempo di una equa e giusta valutazione agli operatori interessati che altrimenti si vedrebbero aumentare la tassazione nel mancato rispetto dei principi costituzionali di cui all'art 53.

Art. 23 (Definizione agevolata dei carichi e Ravvedimento lungo)

AEPI plaude al recepiscono delle istanze verso i contribuenti onesti che avendo presentato "regolamentare" la propria dichiarazione possono aver bisogno di un maggior lasso di tempo per rimettersi in regola con i relativi versamenti

. Si ricorda che i redditi sono spesso determinati in base al criterio della **"competenza"** economica, e il contribuente può trovarsi in crisi finanziaria non potendo pagare le imposte non avendo "incassato" i relativi crediti che viceversa hanno determinato i ricavi imponibili.

Proposta sul Ravvedimento Lungo: Si propone l'introduzione di un meccanismo di **"ravvedimento lungo"** a regime per non ritrovarsi con continue riaperture di rottamazioni.

Si evidenzia la complessità e onerosità dell'adempimento per regolarizzare quanto già spontaneamente dichiarato.

Per ovviare a una serie di oneri amministrativi basterebbe prevedere un **indice di liquidità**, a cura della stessa Agenzia delle Entrate, per avere un ravvedimento lungo già oggetto di dichiarazione solo per coloro che si trovino in una vera crisi finanziaria.

Art. 26 (Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

I. PREMESSA E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA (Emendamento 2): Il contrasto alle indebite compensazioni è giusto e un atto dovuto.

Tuttavia, l'Articolo 26 del DDL Bilancio 2026 introduce un divieto generalizzato di utilizzo dei crediti d'imposta (diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte) in compensazione per il pagamento di contributi previdenziali, premi INAIL e ritenute fiscali, a decorrere dal 1° luglio 2026.

Effetti gravemente pregiudizievoli per le PMI: La limitazione crea gravi tensioni di liquidità per le micro e piccole imprese, blocca gli investimenti (Transizione 4.0, 5.0, R&S, ZES Unica) rendendoli inefficaci, e penalizza in modo sproporzionato le PMI rispetto alle grandi imprese, compromettendo anche gli obiettivi del PNRR.

Proposte di AEPI: AEPI esprime parere contrario in merito alla limitazione verso la compensazione verso i contributi previdenziali.

1. OPZIONE A (Soppressione integrale): All'articolo 26, sopprimere il comma 1. Conseguentemente, mantenere in vigore l'attuale formulazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.

2. OPZIONE B (Modifica con esclusioni): All'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole "diversi dal titolare originario", aggiungere il seguente periodo:

«Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i seguenti crediti d'imposta: a) *crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Piano Transizione 4.0); b) crediti d'imposta per investimenti nella*

transizione ecologica di cui all'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Piano Transizione 5.0); c) crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica; d) crediti d'imposta ZES Unica Mezzogiorno di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124; e) crediti d'imposta maturati da micro, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, fino all'importo complessivo di euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta.»

Ulteriori Misure (Mitigazione/Prevenzione): Il contrasto alle indebite compensazioni dovrebbe avvenire verificando preventivamente l'esistenza e la legittimità del credito medesimo.

Si chiede inoltre che il **“visto di conformità”** su detti crediti sia emesso direttamente dall'Agenzia delle Entrate per evitare ulteriori costi amministrativi alle imprese.

Ritenuta d'acconto troppo elevata – crisi finanziaria indotta: Per contrastare la crisi finanziaria indotta nei lavoratori autonomi con dipendenti (ritenuta d'acconto del 20%), si richiede una **diminuzione della stessa ritenuta in presenza delle medesime condizioni** già previste per l'intermediazione (come l'applicazione di un'aliquota ridotta del 4,60% se l'agente si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi). Questo provvedimento non genera costi sul Bilancio dello Stato, essendo solo uno spostamento finanziario che si azzera nel biennio.

Art. 32 (Norme di razionalizzazione del reddito d'impresa: Autoveicoli e Ammortamento)

13.1 Modifiche alla deducibilità dei costi degli autoveicoli

Si propone una modifica dei limiti e delle percentuali di detraibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e professionisti.

Proposta di modifica all'Articolo 164, comma 1, TUIR:

a) alla lettera b), le parole: “30 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “30.000 euro”; b) alla lettera b), le parole: “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento”; c) alla lettera b-bis), le parole: “35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”; d) alla lettera b-ter), le parole: “70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “80 per cento”.

Relazione Illustrativa: L'obiettivo è sostenere la competitività e l'efficienza produttiva, tenendo conto dell'aumento dei prezzi e allineando la normativa italiana agli standard europei.

L'approvazione consentirebbe un immediato rilancio dell'intero settore automotive.

13.2 Attualizzazione percentuali di ammortamento beni.

Si evidenzia che i coefficienti di ammortamento fissati dal D.M. 1988 sono obsoleti per le nuove tecnologie, costringendo il legislatore ad affiancarli con agevolazioni temporanee come l'iper-ammortamento.

Proposta di emendamento per l’“attualizzazione” dei coefficienti:

1. Aggiornamento periodico automatico: Inserire nell'art. 102, co. 2, un periodo finale: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni quinquennio, i coefficienti... sono rideterminati sulla base degli studi statistici sul ciclo di vita economico e tecnologico dei beni, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione.”*

2. Introduzione di una categoria “Beni digitali e tecnologie avanzate”: Integrare la tabella con un nuovo Gruppo per le **“Tecnologie digitali abilitanti”** (hardware edge-computing, sensori IoT, sistemi di Cybersecurity) con un **coefficiente base del 33%** (riflettendo una vita utile media di circa tre anni).

3. Meccanismo di decadenza: Prevedere che i coefficienti **decadano trascorsi dieci anni** dalla loro entrata in vigore se non confermati o sostituiti.

Questo intervento offre un quadro stabile, aggiornato e coerente con la trasformazione digitale dell'economia (Industria 5.0).

Art. 40 (Integrazione e Stabilizzazione del Fondo Sociale e Istituzione Fondo Nazionale Formazione Riorganizzazioni)

I. PREMESSA E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA (Emendamento 3) L'Articolo 40 disciplina il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.

Le criticità identificate sono: dotazione insufficiente, temporaneità delle misure e, soprattutto, l'assenza di una **componente formativa obbligatoria** che trasformi le crisi in opportunità di riqualificazione, aggravando il rischio di obsolescenza delle competenze e la disoccupazione strutturale, specialmente di fronte alla crisi demografica e alle transizioni tecnologiche.

III. MODIFICA PROPOSTA

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis (Stabilizzazione del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e istituzione del Fondo Nazionale Formazione Riorganizzazioni)

1. Il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione... è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. All'interno del Fondo di cui al comma 1 è istituita una sezione speciale denominata "Fondo Nazionale Formazione Riorganizzazioni" con una dotazione di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzata esclusivamente al finanziamento di programmi di upskilling e reskilling per lavoratori coinvolti in processi di riorganizzazione aziendale.

4. I piani formativi di cui al comma 3 devono prevedere:

a) un numero minimo di 40 ore di formazione annua obbligatoria per tutti i lavoratori coinvolti nella riorganizzazione; b) 60 ore per lavoratori coinvolti nell'introduzione di nuove tecnologie o in processi di transizione digitale e green;

5. L'accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale... è subordinato alla presentazione di un piano formativo obbligatorio per tutti i lavoratori interessati dalla procedura, finanziabile con le risorse del Fondo di cui al comma 2.

6. Per le imprese che attivano piani formativi finanziati dal Fondo di cui al comma 2, il credito d'imposta per spese di formazione 4.0... è elevato al 60 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di euro 500.000 per ciascuna impresa beneficiaria.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante [indicare copertura finanziaria - v. Sezione IV].»

IV. RELAZIONE TECNICA E STIMA DEGLI EFFETTI FINANZIARI Oneri finanziari diretti (Totale annuo stimato):

550 milioni di euro (500 milioni per l'incremento del Fondo Sociale, di cui 200 milioni per la Formazione Riorganizzazioni, più 50 milioni per l'incremento del credito d'imposta Formazione 4.0).

Effetti positivi attesi (quantificabili):

- Riduzione disoccupazione strutturale: risparmio di circa **150 milioni annui** di ammortizzatori sociali passivi (stimando che il 70% dei lavoratori formati ritrovi occupazione entro 12 mesi, contro il 40% attuale).
- Recupero gettito fiscale e contributivo: stimato in **200-250 milioni annui** a regime.
- Il costo netto effettivo si riduce quindi a circa **150-200 milioni annui**.

Ipotesi di copertura finanziaria (Opzione C - RACCOMANDATA):

- **300 milioni** da rimodulazione fondi esistenti.
- **250 milioni** da nuove entrate (es. incremento IRAP per enti creditizi e incremento aliquota imposta sostitutiva su riserve affrancate).

Misure Generali (Crescita e LEP)

Riguardo al Capo I (Misure in favore delle imprese), AEPI ritiene che sarebbe stato auspicabile un'azione su più esercizi per progettare nel tempo e in modo più mirato gli interventi.

Non aiuta avere un aiuto circostanziato nel tempo e nell'importo; sarebbe più funzionale un fondo, anche rotativo, con progetti articolati nel tempo. Dalla lettura dei primi articoli, sembrerebbero esclusi i lavoratori autonomi, ma si confida nei decreti attuativi.

Riguardo al Capo III (LEP - Livelli essenziali delle prestazioni), si guarda con interesse e attenzione a questa normativa che assicurerà i livelli essenziali delle prestazioni in tutta la Nazione, considerando le grandi differenze che contraddistinguono l'Italia.

IRES premiale: Bene la riduzione di 4 punti dell'IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti.

Potrebbe essere di maggiore interesse valutare una diminuzione dell'imposizione per coloro che, ad esempio, raggiungessero il **9 ai fini ISA**.

Ulteriori Proposte (Equo Compenso, Malattia L. 4/13, Sport, Semplificazione)

Equo Compenso (Legge 21 aprile 2023, n. 49)

Si propone di ampliare l'ambito di applicazione della legge sull'equo compenso.

Art. 2 - Proposta emendativa:

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma: *“2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 nei confronti delle imprese di cui al precedente comma 1 e con riferimento alle professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.”*

Art. 5 - Proposta emendativa:

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: *“nonché, per le professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge.”* Motivazione: Si rende opportuno prevedere espressamente **l'aggiornamento ogni due anni** dei parametri di riferimento per i professionisti non organizzati in ordini o collegi, su proposta delle relative forme aggregative.

Art. 10 - Osservatorio nazionale sull'equo compenso:

Al comma 2 le parole “cinque” sono sostituite con “una equa rappresentanza”. Motivazione: L'Osservatorio risulta squilibrato nella sua compensazione.

Malattia Professionisti di cui legge 4/2013 e art. 63 DPR 600/73

Si evidenzia la discriminazione nei confronti delle **professioni non ordinistiche (L. 4/2013)** e dei soggetti di cui all'Art. 63 del DPR 600/73.

Nonostante sia riconosciuta una tutela per i casi di malattia ai fini previdenziali (Gestione Separata), non si comprende il motivo per cui il Ministero delle Finanze non ricomprenda gli stessi eventi per la **sospensione degli adempimenti contabili e fiscali**.

Sport (Proposte per Macro Aree)

1. **Palestre della salute (Art. 41, d.lgs. 36/21):** Azione: incentivazione e divulgazione della prescrizione medica di sport per alcune patologie mediche. Risultato atteso: **aumento della pratica sportiva con diminuzione del ricorso al SSN e con diminuzione della spesa pubblica per la sanità.**
2. **Modelli organizzativi differenziati:** Azione: Rilevazione e studio dei diversi Modelli Organizzativi di Business (MoB) per una politica di semplificazione per le piccole ASD a base prevalentemente volontaria.
3. **Coordinamento e semplificazione:** Azione: analisi e studio delle criticità riscontrate nell'applicazione del dettato normativo tra Riforma Sport e Terzo Settore. Risultato atteso: razionalizzazione e semplificazione.
4. **Risorse umane e adempimenti:** Rendere **trasversali** per tutti gli operatori le figure individuate nel DPCM "mansionario" del 22 gennaio 2024.

Proposta di emendamento (Esenzione fiscale):

Si chiede di emendare l'art. 67 alla lett. l) del TUIR inserendo il comma: **2 bis «Per prestazioni di natura non professionale, erogate nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche... non si opera nessuna ritenuta d'acconto fino all'ammontare di euro 5.000. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».** Motivazione: La riforma ha generato innumerevoli adempimenti anche per somme che sono esenti da contributi e imposte.

Semplificazione amministrativa (Libro Inventari)

Si evidenzia che la sanzione per l'omesso registro degli inventari può variare da 1.000 a 8.000 euro e può comportare un accertamento induttivo.

Proposta: La stampa dell'inventario può essere anche **riportata nel libro giornale** tenuto e vidimato nei termini di legge.

Motivazione: Già per il registro dei beni ammortizzabili vi è stata una semplificazione con la trascrizione sui registri contabili.

Allegato Proposta Welfare AEPI

Relazione Tecnica - Quantificazione Finanziaria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa e contesto normativo

Il presente emendamento si inserisce nel quadro evolutivo del welfare aziendale italiano, che negli ultimi dieci anni ha registrato una crescita straordinaria nelle piccole e medie imprese. I dati del Welfare Index PMI 2024 evidenziano come le imprese con un livello alto o molto alto di welfare aziendale siano triplicate dal

10,3% del 2016 al 33,3% del 2024, raggiungendo complessivamente il 74,5% delle PMI con un livello almeno medio di welfare.

Questa evoluzione è stata trainata principalmente dalla riforma normativa introdotta con la Legge di Stabilità 2016, che ha ampliato significativamente gli strumenti di welfare defiscalizzati, e dalle successive modifiche legislative che hanno innalzato progressivamente le soglie di esenzione dei fringe benefit.

Attualmente, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha stabilizzato per il triennio 2025-2027 le soglie di esenzione a:

- 1) 1.000 euro per tutti i dipendenti
- 2) 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico

2. Ratio dell'intervento proposto

Il presente emendamento si propone di rafforzare ulteriormente l'efficacia del welfare aziendale introducendo tre innovazioni fondamentali:

2.1 Innalzamento delle soglie di esenzione fiscale

L'innalzamento delle soglie di defiscalizzazione dei fringe benefit risponde a molteplici esigenze documentate dalla ricerca sul campo:

A) Sostegno al potere d'acquisto delle famiglie

La pressione inflazionistica degli ultimi anni ha significativamente eroso il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti. I benefit aziendali rappresentano uno strumento diretto ed efficace di sostegno economico, particolarmente apprezzato dai lavoratori. I dati mostrano che:

- 1) buoni pasto: utilizzati dall'82% delle PMI
- 2) buoni benzina: utilizzati dal 67,6% delle PMI
- 3) buoni spesa/shopping: utilizzati dal 58,6% delle PMI

B) Incentivo all'adozione del welfare nelle micro aziende

Le micro imprese (sotto i 10 dipendenti) presentano ancora un tasso di adozione del welfare aziendale significativamente inferiore (22,4% con livello alto o molto alto) rispetto alle imprese più grandi. L'innalzamento delle soglie, unito alla semplicità operativa dei fringe benefit, può stimolare la diffusione anche in questo segmento fondamentale del tessuto produttivo italiano.

C) Riduzione del carico fiscale e contributivo

L'innalzamento delle soglie si traduce nell'aumento del potere d'acquisto e di spesa per i lavoratori e nella sostenibilità del costo da parte delle micro/PMI.

2.2 Vincolo di territorialità: prossimità geografica

L'introduzione del principio di territorialità persegue obiettivi di policy economica e sociale di particolare rilevanza:

A) Sviluppo delle economie locali

Vincolando l'utilizzo dei benefit maggiorati alla zona di abitazione o di lavoro del dipendente, si garantisce che le risorse economiche implementate vengano spese prevalentemente nel territorio di riferimento, sostenendo l'economia locale e le piccole attività commerciali.

B) Welfare territoriale e di prossimità

Il modello del welfare territoriale, già sperimentato con successo in diverse realtà regionali, dimostra come l'integrazione tra welfare aziendale privato e servizi territoriali possa generare un impatto sociale superiore alla somma delle singole iniziative. A titolo esemplificativo si citano le reti GIUNCA (Varese), WELSTEP (Brescia) e WelfareNet Veneto.

C) Riduzione dell'impatto ambientale

Favorendo acquisti e consumi in prossimità territoriale si riducono gli spostamenti e le emissioni associate, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

D) Rafforzamento del legame impresa-territorio

Il vincolo territoriale rafforza il radicamento delle imprese nel territorio, creando un circolo virtuoso di sviluppo locale che coinvolge dipendenti, famiglie, fornitori locali e comunità.

2.3 Incentivo al Made in Italy

La valorizzazione dei prodotti e servizi italiani attraverso maggiorazioni fiscali rappresenta una leva strategica per molteplici finalità:

A) Sostegno alle filiere produttive nazionali

Il sistema produttivo italiano, caratterizzato da eccellenze riconosciute a livello mondiale (agroalimentare, moda, design, artigianato), può beneficiare di un incremento della domanda interna stimolata dai consumi legati all'implementazione del potere di acquisto, orientato verso prodotti Made in Italy.

B) Tutela della qualità e della sicurezza

I prodotti Made in Italy sono soggetti a standard qualitativi e di sicurezza tra i più elevati a livello europeo e mondiale, garantendo ai lavoratori beneficiari un maggior livello di tutela.

C) Valorizzazione delle tradizioni locali

Molti prodotti Made in Italy rappresentano tradizioni produttive territoriali che costituiscono patrimonio culturale oltre che economico del Paese.

D) Impatto occupazionale

Orientare la domanda di welfare verso produzioni italiane significa sostenere l'occupazione nelle filiere nazionali, con particolare beneficio per le PMI manifatturiere e artigiane che costituiscono il tessuto produttivo del Paese.

3. Evidenze empiriche a sostegno dell'intervento

I dati della ricerca sul welfare aziendale nelle PMI italiane evidenziano chiaramente l'efficacia degli strumenti di sostegno economico diretto:

- 1) i vantaggi fiscali e la dinamica inflazionistica sono i principali fattori trainanti identificati;
- 2) le imprese con un livello elevato di welfare registrano migliori performance economiche: il fatturato cresce per il 46,5% delle imprese a livello molto alto contro il 28,8% di quelle a livello iniziale.

L'esperienza delle reti territoriali di welfare dimostra inoltre la fattibilità e l'efficacia del modello di prossimità, diverse reti includono tra le loro direttive la valorizzazione del territorio attraverso convenzioni con fornitori locali.

4. Impatto fiscale e copertura finanziaria

L'innalzamento delle soglie comporta un minor gettito IRPEF e contributivo che deve essere accuratamente quantificato. Tuttavia, tale minor gettito deve essere valutato considerando:

Effetti positivi:

- A. l'effetto moltiplicativo sull'economia reale: ogni euro di benefit speso genera ricadute economiche sul territorio (consumi, occupazione, gettito IVA)
- B. l'effetto incentivante sulla diffusione del welfare nelle micro-aziende attualmente sotto-rappresentate
- C. gli effetti positivi indiretti: miglioramento del clima aziendale, riduzione del turnover, incremento della produttività

Copertura finanziaria attraverso:

1. utilizzo di quote del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, comma 5, D.L. 282/2004);
2. risorse derivanti dal contrasto all'evasione fiscale e dal miglioramento dell'adempimento spontaneo;
3. quote delle maggiori entrate derivanti dalla crescita del PIL stimolata dagli investimenti in welfare aziendale

5. Coerenza con gli obiettivi di policy europea

La proposta è pienamente coerente con gli orientamenti della governance economica europea:

3. Pilastro europeo dei diritti sociali: il welfare aziendale contribuisce agli obiettivi di equità sociale e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
4. Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG):
 - a. SDG 8: Lavoro dignitoso e crescita economica
 - b. SDG 11: Città e comunità sostenibili
 - c. SDG 12: Consumo e produzione responsabili
5. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): allineamento con gli obiettivi di coesione sociale e territoriale e di rafforzamento delle competenze e della competitività del sistema produttivo

6. Benefici attesi

L'implementazione dell'emendamento genererebbe i seguenti benefici:

Per i lavoratori dipendenti:

- incremento del potere d'acquisto attraverso benefit defiscalizzati più elevati
- maggiore disponibilità di risorse per consumi quotidiani e spese familiari
- valorizzazione del territorio di appartenenza e dei prodotti di qualità

Per le imprese:

- strumento più efficace di attraction e retention dei talenti
- miglioramento del clima aziendale e della produttività
- rafforzamento della reputazione e della responsabilità sociale d'impresa

Per i territori:

- sostegno alle economie locali e alle piccole attività commerciali
- sviluppo di filiere territoriali integrate
- rafforzamento della coesione sociale

Per il sistema Paese:

- valorizzazione delle eccellenze produttive italiane
- sostegno all'occupazione nelle filiere nazionali
- contributo agli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale

ARTICOLO NORMATIVO

Art. XX - Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di fringe benefit territoriali e Made in Italy

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole "euro 258,23" sono aggiunte le seguenti: ", fatte salve le maggiorazioni previste dal comma 3-ter";

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, in deroga a quanto previsto dal comma 3, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a:

a) euro 1.500 per tutti i lavoratori dipendenti;

b) euro 3.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

Ai fini dell'applicazione delle predette soglie di esenzione si considerano fiscalmente a carico:

- *i figli di età non superiore a ventiquattro anni che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a euro 4.000;*
- *i figli di età superiore a ventiquattro anni che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.*

3-quater. *In aggiunta alle soglie previste dal comma 3-ter, per i medesimi periodi d'imposta, non concorre a formare il reddito un ulteriore importo massimo di euro 1.000 per tutti i lavoratori dipendenti, a condizione che i beni ceduti e i servizi prestati:*

a) siano frutti o utilizzati esclusivamente nel territorio del comune di residenza del lavoratore dipendente o del comune in cui ha sede il datore di lavoro, ovvero nei comuni limitrofi compresi in un raggio di 30 chilometri; oppure

b) consistano in prodotti o servizi certificati Made in Italy ai sensi del comma 3-quinquies.

Il beneficio di cui alla lettera a) può essere riconosciuto cumulativamente con quello di cui alla lettera b) qualora ricorrano congiuntamente entrambe le condizioni, per un importo complessivo massimo aggiuntivo di euro 2.000.

3-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 3-quater, lettera b), si considerano prodotti o servizi certificati Made in Italy:

- a) i prodotti interamente progettati, fabbricati e confezionati nel territorio italiano, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2013 recante "Disciplina dell'uso del marchio 'Made in Italy'";
- b) i prodotti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Consiglio, del 5 luglio 2006, per quanto riguarda l'utilizzo del riferimento all'origine italiana;
- c) i prodotti agroalimentari di qualità certificata DOP, IGP, STG, biologici e a denominazione comunale, ai sensi della normativa europea e nazionale vigente, prodotti nel territorio italiano;
- d) i servizi erogati da imprese con sede legale e operativa nel territorio italiano che impiegano prevalentemente manodopera italiana.

3-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

- a) le modalità di certificazione dell'origine italiana dei prodotti e servizi ai fini del comma 3-quater;
- b) i criteri di individuazione dei comuni limitrofi di cui al comma 3-quater, lettera a), anche in deroga al limite chilometrico ivi stabilito per le aree territoriali particolari quali le zone montane, le isole minori e le aree a bassa densità abitativa;
- c) le modalità di documentazione e tracciabilità dell'utilizzo dei beni e servizi nel rispetto dei vincoli territoriali e di origine;
- d) le procedure di controllo e verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 3-quater;
- e) le modalità di integrazione con le piattaforme digitali di erogazione dei benefit di cui al comma 3-bis per garantire il rispetto automatico dei vincoli previsti;
- f) eventuali criteri di gradualità nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-quater, tenuto conto delle specificità territoriali e settoriali.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-sexies si applicano anche alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché alle somme destinate al pagamento dell'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, purché riferite a forniture o contratti relativi a immobili ubicati nel comune di residenza del lavoratore o nei comuni limitrofi di cui al comma 3-quater.

3-octies. Qualora il valore complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati sia superiore ai limiti di cui ai commi 3-ter e 3-quater, lo stesso concorre interamente a formare il reddito per la parte eccedente.

3-novies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le maggiorazioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quater non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini contributivi nei limiti degli importi ivi stabiliti.

3-decies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-novies, il lavoratore dipendente comunica al datore di lavoro, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) il proprio comune di residenza;
- b) il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico e l'eventuale ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3-ter per l'applicazione della soglia di esenzione maggiorata;
- c) ogni altra informazione necessaria per la corretta applicazione dei benefici previsti.

Il datore di lavoro acquisisce e conserva la predetta dichiarazione agli atti e ne attesta la sussistenza nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 800 milioni per l'anno 2026, euro 1.200 milioni per l'anno 2027 ed euro 1.200 milioni per l'anno 2028, si provvede:

- a) quanto a euro 400 milioni per l'anno 2026, euro 600 milioni per l'anno 2027 ed euro 600 milioni per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a euro 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale e dal miglioramento dell'adempimento spontaneo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- c) quanto alle restanti somme, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'attuazione della presente legge, come certificate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

RELAZIONE TECNICA

Quantificazione degli effetti finanziari

Ipotesi di base

- Lavoratori dipendenti in Italia: circa 18 milioni
- Tasso di utilizzo medio dei fringe benefit maggiorati: 45% (incremento rispetto all'attuale 40% per effetto dell'ampliamento delle soglie)
- Lavoratori interessati: circa 8,1 milioni
- di cui con figli a carico: 55% (circa 4,5 milioni)
- di cui senza figli: 45% (circa 3,6 milioni)

Maggiorazione media utilizzata

- Lavoratori con figli: incremento da 2.000 a 3.000 euro = 1.000 euro medi
- Lavoratori senza figli: incremento da 1.000 a 1.500 euro = 500 euro medi
- Bonus territorialità/Made in Italy: utilizzo medio stimato 40% della platea, con importo medio 600 euro

Minor gettito IRPEF

Aliquota media ponderata: 28%

Categoria	Calcolo	Importo (milioni €)
Lavoratori con figli	4,5 milioni × 1.000 € × 28%	1.260
Lavoratori senza figli	3,6 milioni × 500 € × 28%	504
Bonus territorialità	3,24 milioni × 600 € × 28%	544
TOTALE MINOR GETTITO IRPEF		2.308

Minor gettito contributivo

Aliquota contributiva media: 33% (9,19% lavoratore + 23,81% datore approssimati)

Applicazione art. 6 D.Lgs. 314/1997: esclusione dalla base contributiva nei limiti previsti

Minor gettito contributivo stimato: 2.722 milioni annui

Effetti compensativi

Tipologia	Importo (milioni €)
Maggior gettito IVA su consumi stimolati (22% su 80% del valore benefit)	1.142
Maggior gettito IRES su minori deduzioni per le imprese che aumentano i benefit	320
Riduzione spesa welfare pubblico per effetto sostitutivo	180
TOTALE EFFETTI COMPENSATIVI	1.642

Saldo netto

Anno	Saldo (milioni €)
2026 (applicazione parziale per effetto ritardi attuativi)	-800
2027-2028 (regime a pieno regime)	-1.200

Effetti di medio-lungo periodo (non contabilizzati)

- incremento PIL per effetto moltiplicativo dei consumi: +0,08% annuo
- maggior gettito complessivo da maggior base imponibile
- riduzione spesa sanitaria pubblica per effetto prevenzione (wellness aziendale)
- riduzione costi sociali (disoccupazione, turnover, assenteismo)

Monitoraggio e clausola di salvaguardia

È previsto un sistema di monitoraggio trimestrale degli effetti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale attivazione di clausole di salvaguardia qualora si rilevino scostamenti superiori al 15% rispetto alle previsioni.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE SOGLIE PROPOSTE

Soglie base (comma 3-ter)

Categoria lavoratore	Soglia attuale	Soglia proposta	Incremento
Tutti i dipendenti	1.000 €	1.500 €	+500 €
	2.000 €	3.000 €	+1.000 €

Dipendenti con figli a carico

Bonus aggiuntivi (comma 3-quater)

Condizione	Bonus massimo
Utilizzo in prossimità territoriale (30 km)	+1.000 €
Prodotti/servizi Made in Italy	+1.000 €
Entrambe le condizioni (cumulabile)	+2.000 €

Massimali complessivi teorici

Categoria	Soglia base	Bonus territoriale	Bonus Made in Italy	TOTALE MASSIMO
Dipendente senza figli	1.500 €	+1.000 €	+1.000 €	4.500 €
Dipendente con figli	3.000 €	+1.000 €	+1.000 €	6.000 €

CONCLUSIONI

Il presente emendamento rappresenta un intervento organico e strutturale di rafforzamento del welfare aziendale italiano, con particolare attenzione alle esigenze delle microaziende e PMI che costituiscono il 92% del tessuto produttivo nazionale.

L'innalzamento delle soglie di defiscalizzazione, accompagnato dall'introduzione di incentivi legati alla territorialità e al Made in Italy, persegue contestualmente obiettivi di:

- ✓ Equità sociale: sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori
- ✓ Sviluppo economico territoriale: valorizzazione delle economie locali
- ✓ Rafforzamento del sistema produttivo nazionale: sostegno alle filiere italiane

✓ Sostenibilità ambientale: consumi di prossimità

L'intervento si inserisce coerentemente nel quadro normativo vigente, valorizzando gli strumenti già previsti dall'ordinamento e potenziandone l'efficacia attraverso un utilizzo strategico della leva fiscale.

Si auspica pertanto l'approvazione del presente emendamento quale contributo significativo al rafforzamento del sistema di welfare aziendale italiano e alla promozione di un modello di sviluppo economico sostenibile e socialmente equo.

Roma, 3 novembre 2025

Confederazione AEPI